

Ridotta dal 35% al 33% l'**aliquota** del secondo scaglione **IRPEF**

L'articolazione degli scaglioni e delle relative aliquote IRPEF diventa quindi la seguente:

- 23%, per il reddito fino a 28.000 euro;
  - 33% (prima 35%), per il reddito imponibile superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
  - 43% per il reddito imponibile superiore a 50.000 euro.
- 

In relazione alla **detrazione** IRPEF spettante per gli **interventi di recupero del patrimonio edilizio** sono prorogate anche per l'anno 2026 le seguenti aliquote; con detrazione:

- **per abitazione principale:**

- al 50% se le spese sono sostenute dall'1.1.2025 al 31.12.2026
- al 36% se le spese sono sostenute dall'1.1.2027 al 31.12.2027

- **per altre abitazioni:**

- al 36% se le spese sono sostenute dall'1.1.2025 al 31.12.2026;
- al 30% se le spese sono sostenute dall'1.1.2027 al 31.12.2027.

In ogni caso, per tali anni, il massimo di spesa detraibile è di 96.000 euro per immobile (comprese le pertinenze).

---

Le aliquote della **detrazione** per gli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici (c.d. "**ecobonus**") e di quella per gli interventi volti alla riduzione del rischio sismico (c.d. "**sismabonus**"), spettano nelle seguenti misure:

- **per abitazioni principali** 50% per le spese sostenute nel 2025 e 2026; e 36% per quelle sostenute nel 2027;
  - **per unità immobiliari diverse dall'abitazione principale:** aliquota del 36% per le spese sostenute nel 2025 e 2026 e del 30% per quelle sostenute nel 2027.
- 

Viene ulteriormente incrementata l'aliquota dell'imposta sostitutiva sulla **rivalutazione** del costo fiscale delle **partecipazioni** (quotate e non quotate), che passa dal 18% al 21%.

Resta invariata al 18%, invece, l'imposta sostitutiva sulla **rivalutazione** dei **terreni** (agricoli ed edificabili).

Si ricorda che le agevolazioni in argomento sono "a regime" a partire dall'1.1.2025

---

### Disciplina delle **Locazioni brevi**

Si definiscono locazioni brevi "*i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata fino a 30 giorni, inclusi quelli con prestazione di servizi (fornitura biancheria e pulizia), stipulati da persone fisiche (non imprenditori), direttamente o tramite soggetti di intermediazione immobiliare, ovvero che gestiscono portali telematici (mettendo in contatto chi cerca un immobile con chi dispone di unità immobiliari da locare)*".

Tali contratti possono accedere alla cedolare secca, con aliquota del 26%, eccetto un immobile, scelto dal contribuente, al quale può trovare applicazione l'aliquota del 21%.

Dal 2021 al 2025, la soglia di appartamenti compatibile con la locazione breve era di 4 immobili. Dal 5° appartamento, scattava la presunzione di imprenditorialità, con tutte le conseguenze in tema di IVA, INPS, reddito d'impresa, ecc.

---

A partire dal 2026, solo chi loca con contratti di locazione breve al massimo 2 appartamenti potrà applicare la disciplina delle locazioni brevi. Dal 3° in su scatta la presunzione di imprenditorialità (con tutte le conseguenze in tema di apertura della partita IVA, posizione previdenziale, esclusione della cedolare secca e reddito d'impresa).

Non sono state modificate, invece, le aliquote della cedolare. Pertanto, dal periodo d'imposta 2026, chi loca:

- anche indirettamente, un solo appartamento (in locazione breve) può applicare la cedolare secca del 21%;
- anche indirettamente, 2 appartamenti (in locazione breve) può applicare ad uno di essi l'aliquota del 21% e all'altro dovrà applicare quella del 26%;
- anche indirettamente, 3 appartamenti (o più) esce dalla disciplina delle locazioni brevi (non applica la cedolare secca).

Ai fini della valutazione della presunzione di imprenditorialità, rientrano nel computo degli appartamenti solo i contratti di locazione breve; quindi, sono esclusi appartamenti con contratti di locazione "non breve" (4+4, 3+2, ecc.).

Inoltre, se con più contratti di locazione breve sono locate differenti stanze dello stesso appartamento, si considera un solo appartamento. Per computare l'appartamento è però sufficiente aver stipulato anche un solo contratto di locazione breve nel periodo d'imposta (ad esempio di durata di due soli giorni).

---

### **Regime Forfetario**

Confermato anche per il 2026 il limite di 35.000 euro per redditi di lavoro dipendente e assimilati dell'anno precedente; superato il quale non è possibile accedere al regime agevolato.

Pertanto, per il 2026, occorre considerare i redditi percepiti nel 2025 e, ove il limite di 35.000 euro sia superato, il soggetto non può applicare il regime agevolato per il 2026.

---

### **Regime PEX**

Per fruire di tale regime agevolato viene introdotto un nuovo requisito; secondo il quale la partecipazione deve:

- essere, almeno, pari al 5% in termini di partecipazione al capitale;
- ovvero, in alternativa, avere un valore fiscale almeno pari a 500.000 euro.

Il nuovo requisito legato all'entità della partecipazione si applica alle plusvalenze realizzate in relazione alla cessione di partecipazioni acquisite dall'1.1.2026; nonché alle distribuzioni (di utili e/o riserve) deliberate a partire da tale data.

---

Modificata in modo significativo la disciplina della **rateizzazione delle plusvalenze** nell'ambito del reddito di impresa;

stabilendo che le plusvalenze su beni strumentali, patrimoniali e partecipazioni (non esenti) concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state "realizzate"; venendo, quindi, meno la previgente facoltà di rateizzo in 5 periodi d'imposta (quando i beni siano stati posseduti per un periodo non inferiore a 3 anni).

Rimangono invece ferme le regole per le plusvalenze realizzate per cessioni di azienda (o rami), che possono continuare ad essere rateizzate (fino a 5 periodi, se l'azienda è stata posseduta per un periodo non inferiore a 3 anni).

---

Nei casi previsti, resta fermo che la scelta deve risultare dalla dichiarazione dei redditi. In caso di omissione la plusvalenza concorre a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è stata realizzata.

Le modifiche si applicano a plusvalenze realizzate dal periodo successivo a quello in corso al 31.12.2025 (quindi dal 2026, per i soggetti "solari").

---

Viene riproposta la disciplina agevolata delle seguenti operazioni (da realizzare entro il 30.09.2026):

- **assegnazione e cessione ai soci di beni immobili** (con l'eccezione di quelli strumentali per destinazione) e di beni mobili registrati (es. autovetture) non strumentali;
  - **trasformazione in società semplice di società**, di persone o di capitali, che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni.
- 

Riaperti i termini dell'agevolazione per l'**estromissione dell'immobile strumentale dell'imprenditore individuale**, che consente di fare transitare l'immobile dalla sfera imprenditoriale a quella personale con un'imposizione ridotta.

---

### **Affrancamento riserve**

Viene riproposta, per tutti i soggetti che hanno (in bilancio) riserve in sospensione d'imposta esistenti nel bilancio chiuso al 31.12.2024, la possibilità di affrancarle pagando un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

Con l'affrancamento, le riserve, da un punto di vista fiscale, assumono la natura di ordinarie riserve di utili, distribuibili ai soci senza alcun ulteriore onere per la società.

Possono essere affrancate – in linea generale – tutte le riserve in sospensione d'imposta, indipendentemente dalla legge in base alla quale sono state costituite. L'affrancamento può essere effettuato in relazione a tutte o solo ad alcune delle riserve in sospensione e può essere integrale o parziale; con l'applicazione di un'imposta sostitutiva nella misura del 10%, liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31.12.2025.

---

Le **perdite fiscali** e le **eccedenze ACE** sono portate in diminuzione del reddito:

- del periodo d'imposta in corso al 31.12.2026 limitatamente al maggior reddito imponibile del medesimo periodo d'imposta, in misura non superiore al 35% dello stesso maggior reddito imponibile;
  - del periodo d'imposta in corso al 31.12.2027 limitatamente al maggior reddito imponibile del medesimo periodo d'imposta, in misura non superiore al 42% dello stesso maggior reddito imponibile.
- 

Viene prevista una nuova **rottamazione** dei ruoli (c.d. "rottamazione-quinquies"), circoscritta ai carichi consegnati agli Agenti della Riscossione dall'1.1.2000 al 31.12.2023 derivanti:

- da omessi versamenti scaturenti da dichiarazioni annuali presentate;
  - dalle attività di liquidazione automatica e di controllo formale delle dichiarazioni;
  - da contributi INPS dichiarati e non pagati, esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento;
-

- da carichi per violazioni al Codice Stradale irrogate da Amm.ni Statali (in cui la rottamazione causa, però, il solo stralcio degli interessi e delle maggiorazioni di legge).

Non vi rientrano i carichi derivanti da accertamento esecutivo, accertamento di valore ai fini dell'imposta di registro, avviso di liquidazione (es. disconoscimento agevolazione prima casa, dichiarazione di successione), avviso di recupero del credito d'imposta e atti di contestazione separata delle sanzioni.

I benefici consistono nello stralcio delle sanzioni amministrative, degli interessi compresi nei carichi (tipicamente si tratta degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo), degli interessi di mora e dei compensi di riscossione.

L'A.d.E. Riscossione metterà a disposizione (sul suo sito) informazioni per la verifica preventiva dei carichi rottamabili.

---

Abbassata da 100.000 a 50.000 euro, la soglia che fa scattare il **divieto di compensazione** per coloro che hanno debiti a ruolo per importi complessivi oltre tale soglia (anche se derivanti da accertamenti esecutivi o avvisi di recupero).

Tale divieto non opera se:

- è in essere una dilazione delle somme iscritte a ruolo;
- viene presentata domanda di rottamazione dei ruoli.

La compensazione è vietata anche per l'eccedenza (ad esempio, se ci sono ruoli per 70.000 euro e crediti compensabili per 80.000 euro, non si possono nemmeno compensare i 10.000 euro eccedenti, senza prima aver pagato il ruolo).

La novità dovrebbe operare per le compensazioni eseguite dall'1.1.2026 (con riferimento all'esecuzione della delega).

---

Dall'1.1.2026 è innalzato a 5.300 euro annui il limite massimo di deducibilità (abbattimento del reddito imponibile IRPEF) dei versamenti a **fondi pensione**.

---

### **Pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni a favore di Professionisti**

Ordinariamente gli enti pubblici e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare pagamenti di importo superiore a 5.000 euro, devono verificare presso l'Agenzia delle Entrate-Riscossione se il creditore risulta moroso in relazione a ruoli di ammontare almeno pari a 5.000 euro.

In caso affermativo, l'ente pubblico deve sospendere il pagamento sino a concorrenza della morosità e l'Agente della Riscossione deve notificare un atto di pignoramento presso terzi.

La legge di bilancio 2026 prevede che, per i pagamenti che le Pubbliche Amministrazioni devono effettuare a favore di esercenti arti e professioni non c'è più la soglia di 5.000 euro:

- sia per quanto riguarda l'entità del pagamento da sospendere;
- sia per quanto riguarda l'entità del carico iscritto a ruolo.

Il blocco dei pagamenti si attiva per qualsiasi ruolo, anche non tributario (può trattarsi, ad esempio, di multe per violazioni del Codice della strada o di contributi previdenziali non pagati).

Tale novità si applica ai pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni disposti dal 15.6.2026.

---

### **Pacchi extra-UE di modico valore**

Viene istituito un contributo pari a 2 euro (e riscosso dagli Uffici delle Dogane) alle spedizioni di beni:

- provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea;
  - di valore dichiarato non superiore a 150 euro.
- 

### **Imposta sui premi delle assicurazioni RCA inerenti ai rischi infortunio del conducente e assistenza stradale**

Vengono apportate modifiche alla disciplina dell'imposta sui premi delle assicurazioni per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli (RCA), in relazione ai rischi di infortunio del conducente e di assistenza stradale, che producono l'effetto di elevare:

- dal 2,5% al 12,5% l'imposta sui premi delle polizze RCA inerenti al rischio infortunio del conducente;
- dal 10% al 12,5% l'imposta sui premi delle polizze RCA inerenti al rischio di assistenza stradale.

In entrambi i casi, l'aumento si applica anche se il premio relativo ai suddetti rischi è indicato nel contratto in maniera separata e distinta rispetto a quello delle assicurazioni obbligatorie per la responsabilità civile.

Le nuove regole trovano applicazione in relazione ai contratti di assicurazione stipulati o rinnovati dall'1.1.2026.

---

Viene elevato da 1.000 a 5.000 euro il limite di importo oltre il quale i commercianti al minuto e i soggetti assimilati sono tenuti ad effettuare la **comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei pagamenti ricevuti in contanti**, per le operazioni legate al turismo, da parte di soggetti con residenza al di fuori del territorio dello Stato italiano.

---

### **Accise sui carburanti**

A decorrere dall'1.1.2026 l'aliquota dell'accisa sulla benzina è ridotta di 4,05 centesimi di euro per litro e dello stesso importo è aumentata l'accisa applicata al gasolio impiegato come carburante.

---

Disposto l'ulteriore **differimento** all'1.1.2027 dell'efficacia delle disposizioni relative:

- all'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (c.d. "**plastic tax**");
- all'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (c.d. "**sugar tax**").